



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1686, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 926/DDA/CA)

Con istanza DDA/1686, pervenuta in data 26 novembre 2018 (prot. n. DDA/0002370 - DDA/0002373), è stata segnalata dalla FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società ad essa associate, titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento, l'offerta, la pubblicità, la promozione e la descrizione sulla pagina *internet* <http://www.telegramitalia.it/>, di servizi ed attività in violazione dei diritti d'autore relativi ad una significativa quantità di opere di carattere letterario, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Infatti, come documentato dalla Federazione segnalante, tale pagina *internet* reclamizza un canale Telegram su cui è resa disponibile integralmente e regolarmente, in modo puntuale e sistematico, una significativa quantità di edizioni digitali di quotidiani e periodici.

L'istante dichiara altresì che: *“Il sito segnalato è un sito vetrina. (...) riscontrabile nell'incoraggiamento alla fruizione illecita di edizioni digitali di testate FIEG – realizzata mediante l'indicazione di informazioni tecniche per accedere alle opere illecitamente diffuse”*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che, alla pagina *internet* indicata, sono effettivamente offerti, pubblicizzati, promossi e descritti servizi in violazione dei diritti d'autore relativi ad una significativa quantità di opere di carattere letterario, in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì che il sito *internet* è stato verosimilmente registrato per conto della società Pronesis s.r.l., con sede a Ferrara in via G.Caselli 11/b, 44124, e raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica: info@pronesis.it e PEC pronesis@legalmail.it dalla società Server plan s.r.l., con sede a Cassino, Via Giacomo Leopardi 22, 03043, FR, con indirizzo di posta elettronica certificata info@messaggipec.it. I servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America; l'indirizzo di posta elettronica indicato è abuse@cloudflare.com ed alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* che risultano essere localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1686 è stata presentata



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica, pertanto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato Regolamento, l'avvio del procedimento al Pronesis s.r.l., in qualità gestore del sito oggetto di istanza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *g*), del Regolamento e alla società Serverplan s.r.l., nonché alla società Cloudflare Inc., qualità di fornitore di servizi di *hosting*, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *f*), del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, rimuovendo la pagina internet <http://www.telegramitalia.it/quotidiani-riviste-net/> in quanto offre, pubblicizza, promuove e descrive servizi in violazione ai diritti d'autore sulle testate giornalistiche quotidiane e periodiche di tutte le società associate a FIEG dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott. Angelo Maria Rovati, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/1686**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/1686, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **12 dicembre 2018**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore